



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli  
affari generali ed il personale

Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità  
portuali, le infrastrutture portuali  
ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne

Div.2

[dg.vptm-dv2@pec.mit.gov.it](mailto:dg.vptm-dv2@pec.mit.gov.it)

titolario 18.01

Al Presidente dell'Autorità di Sistema  
portuale del Mar Adriatico Centrale  
[apan@emarche.it](mailto:apan@emarche.it)

Al Presidente dell'Autorità di Sistema  
portuale del Mar Adriatico Centro-  
Settentrionale  
[port.ravenna@legalmail.it](mailto:port.ravenna@legalmail.it)

e p.c.

Ad Assoport  
[info@assoport.it](mailto:info@assoport.it)

**OGGETTO:** decreto legislativo 4 agosto 2016, n.169 - riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n.84, in attuazione dell'art.8, comma 1, lett. f), della legge 7 agosto 2015, n.124. art.11

A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 4 agosto 2016, n.169 e dell'avvio delle procedure di nomina dei nuovi vertici delle Autorità di Sistema portuali è stata richiesta alla scrivente Direzione generale una interpretazione autentica di chi debba essere designato dalle Amministrazioni locali quale componente del Comitato di gestione.

L'art. 9, comma 1 della legge n. 84/1994, come modificato dal decreto legislativo n.169/2016, indica tra i componenti del Comitato di gestione "un componente designato dalla Regione o da ciascuna Regione ....; un componente designato dal Sindaco di ciascuna delle Città metropolitane ..."; "un componente designato dal Sindaco di ciascuno dei comuni ex sede di Autorità Portuali ..."; a detti componenti "si applicano i requisiti di cui all'art. 8, c. 1, previsti per il Presidente dell'AdSP" (art. 9, comma 2, ultimo periodo).

Tale articolo prevede, tra l'altro, che "il Presidente è scelto tra cittadini dei Paesi membri dell'UE aventi comprovate esperienze e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale".

Pertanto ciò che rileva è che i componenti dei Comitati di gestione delle costituenti AdSP debbano necessariamente avere una comprovata esperienza e qualificazione nei settori dell'economia dei trasporti e portuale riconducibile alla tipologia di esperienza e qualificazione "professionale". Specificazione che sembra portare ad escludere esperienze legate esclusivamente a incarichi politici e/o a incarichi istituzionali.

h

Un significativo supporto a questa interpretazione, viene, indirettamente (ma abbastanza chiaramente), dal parere reso dal Consiglio di Stato nell'Adunanza della Commissione speciale del 27 aprile 2016, sullo schema di decreto legislativo in parola.

L'Alto Consesso osservava infatti che: "in sede di approvazione definitiva del decreto è opportuno che il Governo effettui i dovuti approfondimenti circa l'esistenza di apprezzabili ragioni per questa uniformazione e in particolare se essa sia idonea a offrire le necessarie garanzie di competenza professionale richieste agli organi di vertice delle nuove Autorità e a favorire nell'organo deliberativo delle nuove Autorità del settore una proficua dialettica tra soggetti in possesso di qualificazioni ed esperienze variegate".

Nella sostanza, dunque, il Consiglio di Stato richiamava il Governo-legislatore a "valutare l'opportunità" - non escludendone la possibilità - di mantenere una composizione del Comitato di Gestione fatto di soggetti aventi una "omogenea competenza professionale".

Orbene, il Governo, non modificando il comma dell'art. 9 dello schema di decreto legislativo, ha, di fatto, dato una chiara interpretazione della norma che deve essere quindi letta nel senso che del Comitato di Gestione dovranno far parte soggetti aventi "competenza professionale" omogenea a quella del Presidente dell'AdSP, con la conseguenza che vanno escluse esperienze legate esclusivamente a incarichi politici e/o istituzionali e comunque quelle non riferite ai settori dell'economia dei trasporti e portuale.

Si ricorda al riguardo anche la sentenza n.4768 del 2013 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale che chiarisce come l'esperienza professionale, necessaria per la nomina di un Presidente di una Autorità portuale, si concretizza non solo nei titoli didattici, scientifici e genericamente culturali, ma nell'insieme delle attività professionali che evidenziano "la completa padronanza degli assetti normativi, ma soprattutto necessita della conoscenza dei problemi, delle dinamiche socio-economiche, delle concrete realtà operative e dei profili "pratici" del settore".

Si fa, infine, presente che, trattandosi di una carica di governo dell'Ente, non potranno far parte dei Comitati di gestione coloro che hanno compiuto i 65 anni, cioè che hanno raggiunto il limite di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici e che si trovano in posizione di quiescenza e sono stati lavoratori dipendenti a prescindere dalla natura del precedente datore di lavoro ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha introdotto nuove disposizioni in materia di «incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza» modificando la disciplina già posta dall'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, prevedendo nuovi divieti.

Si invitano, pertanto, le SS.LL. a tener conto di quanto indicato nella presente nota al fine della valutazione delle designazioni che perverranno per la costituzione del Comitato di gestione.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Enrico Maria Pujia)

